



Città di Trani

- Originale
- Affissione albo on line
- Ragioneria
- Settore Legale e Contenzioso

RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI N. 241 DEL 2 FEB 2017

SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 209 del 7/11/2016

Oggetto: *Ricorso promosso dal Comune di Seclì innanzi al TAR Puglia - Sede di Bari per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti della Regione Puglia di non ammissione dell'istanza del Comune di Seclì al finanziamento di interventi di recupero, restauro e valorizzazione di beni culturali immobili e mobili di interesse artistico relativi all'avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 163 del 18.08.2015 nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro Rafforzato Beni ed Attività Culturali. Liquidazione in acconto delle competenze professionali all'avv. Francesco CAPUTI IAMBRENGHI.*

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale prot. 37998 del 22/9/2015 di conferimento allo scrivente Segretario Generale della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Carlo CASALINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE


la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Segretario Generale competente per l'adozione del provvedimento finale .

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Vito Luciano Preziosa



IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

PREMESSO che in data 02.11.2015 veniva acquisito al Protocollo Generale n. 44277 ricorso innanzi al TAR Puglia - Sede di Bari notificato in data 02.11.2015 promosso dal Comune di Seclì

- per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti della Regione Puglia di non ammissione dell'istanza del Comune di Seclì al finanziamento di interventi di recupero, restauro e valorizzazione di beni culturali immobili e mobili di interesse artistico relativi all'avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 163 del 18.08.2015 nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro Rafforzato Beni ed Attività Culturali. FSC 2007/2013 Scheda 45, degli atti dirigenziali del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia n. 186 del 18.09.2015, n. 191 del 23.09.2015, n. 208 del 02.10.2015, n. 244 del 15.10.2015, ed ove occorre del predetto avviso pubblico di cui alla D.D. n. 163/15 nella parte in cui non ha previsto l'applicazione del potere-dovere di soccorso relativa all'ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, eventualmente anche mediante l'irrogazione di una sanzione, nonché ancora, ove occorre, per l'eventuale equivocità dell'espressione "sintetica descrizione del progetto" contenenti "informazioni" nonché di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali;
- per la declaratoria del diritto d'accesso e conseguente condanna della Regione Puglia all'esibizione di tutti i documenti presentati dai Comuni di Stornara, Massafra, Noicattaro inizialmente esclusi e successivamente riammessi;
- nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia, ove si ritenesse che implichi il rigetto dell'istanza di riesame del Comune di Seclì del 28.09.2015 e possa essere di ostacolo alla decisione del presente ricorso;

VISTA la determinazione dirigenziale n.166 del 12.11.2015, con la quale si conferiva all'avv. Francesco CAPUTI IAMBRENGHI del Foro di Bari incarico di costituirsi e difendere l'Amministrazione nel giudizio innanzi al TAR Puglia promosso dal Comune di Seclì, stabilendo un compenso professionale dell'importo complessivo di € 3.806,40 (impegno n.1138/0 anno 2015, inserito nel FPV come impegno n.532/0 anno 2016);

VISTO che l'avv. Francesco CAPUTI IAMBRENGHI ha richiesto la liquidazione di un acconto sulle proprie competenze professionali per l'importo complessivo di Euro 2.500,00, al lordo della ritenuta d'acconto, trasmettendo la **fattura elettronica n.15 del 3.11.2016** con PEC protocollata in data 4.11.2016 al n.41672;

RITENUTO di dover procedere al pagamento nei confronti dell'avv. Francesco CAPUTI IAMBRENGHI dell'importo complessivo di Euro 2.500,00, al lordo della ritenuta d'acconto di € 394,07;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs, n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;